



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19130**

**Data: 18/01/2020**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 16/01/2020 relativo all'incontro (14533) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 15/01/2020 tra HC Valpellice Bulldogs (637) e HC Chiavenna (093).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Marini Matteo** (n. tessera 47026) della società Hockey Club Chiavenna A.s.d. 093 per violazione dell' Art.9.2.1. del Codice delle penalità ed ai sensi dell' Art. 52, n.1, lett. e) del Regolamento di Giustizia .

**Squalifica** per 3 giornate inflitte al giocatore **Bertin Simone** (n. tessera 57744) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 per violazione dell' Art.11 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Marini Matteo** (n. tessera 47026) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 16,56 il predetto giocatore, dopo avere per errore e quindi involontariamente tirato il disco tra i pattini del direttore di gara, pronunciava una bestemmia. Veniva così punito con penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti). L' arbitro fa presente che il citato tesserato, rientrando in campo al termine del secondo intervallo, si scusava in modo cordiale ed educato per l' accaduto, precisando che l' imprecazione sanzionata nel corso del primo tempo non era rivolta al direttore di gara.

Ciò premesso, atteso che la bestemmia rappresenta l' epiteto forse più offensivo, in quanto ferisce il sentimento religioso di una larghissima parte di consociati, nel caso di specie vanno apprezzate le scuse sincere portate dal tesserato in difetto, che valgono quale circostanza attenuante, con conseguente riduzione dell' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile in 1 (una) giornata.

**Bertin Simone** (n. tessera 57744) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32,47 il predetto giocatore caricava in maniera scomposta un avversario, facendolo andare a sbattere violentemente con la parte posteriore del capo, con il collo e le spalle contro la balaustra.

Il giocatore che ha subito il fallo (tesserato Tava Alex) restava disteso sulla pista ghiacciata per alcuni minuti e dopo l'intervento di soccorso prestato dal medico presente, veniva accompagnato nello spogliatoio e non riprendeva più il gioco per il resto dell'incontro. Sempre in conseguenza della condotta fallosa subita, riportava inoltre una ferita all'altezza del mento.

Il giocatore Bertin Simone veniva così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla balaustra.

Ciò premesso, attesa la violenza e scompostezza della carica inferta, apparsa particolarmente pericolosa per l'incolumità dell'avversario, nonché considerata la gravità delle conseguenze lesive riportate dal tesserato Tava Alex, costretto infatti ad abbandonare definitivamente il gioco a circa metà gara, si stima equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi